

Codice A1706B

D.D. 17 settembre 2026, n. 872

Approvazione schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 tra la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo - e l'Università degli Studi di Torino (Unito) per la realizzazione a fini istituzionali di progetti di sperimentazione, dimostrazione, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, di iniziative per la promozione e sviluppo di forme di didattica innovativa e della formazione p..



ATTO DD 872/A1700A/2026

DEL 17/09/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 tra la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo – e l'Università degli Studi di Torino (Unito) per la realizzazione a fini istituzionali di progetti di sperimentazione, dimostrazione, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, di iniziative per la promozione e sviluppo di forme di didattica innovativa e della formazione permanente nel settore dell'agricoltura e di sviluppo rurale.

Premesso che:

- la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell'azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell'azione amministrativa. In particolare, l'art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;
- con l'accordo ai sensi del succitato articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;
- lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime;
- il concetto di "cooperazione" si lega, poi, al raggiungimento di "obiettivi comuni" agli enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di "sinergica convergenza" su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L'ottica di conseguire obiettivi che le

amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzionali degli enti coinvolti;

- l'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 36/2023 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche volto al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando concorrono tutte le condizioni indicate nello stesso art. 7 comma 4;

- l'articolo 10 della legge regionale n. 6/1988 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale" prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri enti o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;

- la legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", all'articolo 1, declina, tra le proprie finalità:

- il miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese; la valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali;

- il mantenimento, la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica; la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente;

- l'articolo 11 della suddetta legge regionale n. 1/2019, come modificato dalla legge regionale n. 25/2021, stabilisce, in particolare, che la Regione Piemonte:

- per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui alla medesima legge, realizza, direttamente o mediante affidamento a terzi, indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico (comma 1);

- per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui sopra, opera direttamente o tramite l'affidamento agli enti strumentali, l'affidamento in house, l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo, la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività, l'acquisizione di consulenze specialistiche (comma 2);

Dato atto che:

- la DGR del 20 dicembre 2024, n. 53-630/2024/XII ha, tra l'altro, approvato il Programma regionale, annualità 2025-2026, degli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale per un importo pari ad euro 2.400.000,00 (1.200.000 per il 2025, 1.200.000 per il 2026);

- la DGR del 22 giugno 2026 n. 8 - 2700 ha, tra l'altro, approvato, ai sensi della legge regionale n. 1/2019, l'individuazione degli ambiti di intervento, per l'anno 2026, per l'attuazione del "Programma regionale, per le annualità 2025-2026, in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale", di cui alla D.G.R. 53-630 del 20 dicembre 2024 e integrato la dotazione finanziaria, annualità 2026, rendendola complessivamente pari ad euro 1.970.241,97.

- UNITO ha, tra i propri fini istituzionali, la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio anche attraverso l'interazione con attori pubblici e privati e che, quale research university, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;

- gli obiettivi sopracitati si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell'eccellenza presenti nell'Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;

- è compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati;

- è stata quindi individuata la modalità riportata all'Allegato 1, paragrafo 3.1, punto d) della DGR n. 630 del 20 dicembre 2024, secondo cui "la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, le strutture dei servizi di sviluppo e ad altri soggetti operanti nel settore agricolo secondo il seguente dettaglio" caso 1) "..... collaborazione con altra amministrazione pubblica, l'amministrazione regionale, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previste dalle leggi regionali vigenti e quelle di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può concludere un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990 e dell'art. 22 della L.R. 14/2014, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Considerato l'interesse comune dei due Enti di collaborare, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, nella realizzazione di progetti di sperimentazione, dimostrazione, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, di iniziative per la promozione e sviluppo di forme di didattica innovativa e della formazione permanente nel settore dell'agricoltura e di sviluppo rurale.

Considerato, altresì, che:

- la collaborazione si sostanzia nel raggiungimento, per fini istituzionali, di interessi comuni;
- la collaborazione si definisce attraverso un accordo il cui schema (Allegato 1) è approvato con il presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- la collaborazione è a titolo gratuito per tutte le parti coinvolte;
- le attività specifiche saranno individuate con appositi e successivi accordi attuativi.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino (Unito), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

•

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito a quanto sopra richiamato, il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- Legge regionale 28/07/08 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 contenente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023);
- Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" e s.m.i.;

determina

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo di cooperazione, Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 15 della legge 241/1990, tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino;
- stabilire che l'accordo si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento sarà firmato digitalmente dai rappresentanti legali degli Enti congiuntamente coinvolti nella realizzazione dell'accordo stesso;
- di incaricare il settore A1706B – Settore Servizi di Sviluppo e controlli per l'Agricoltura per l'attuazione dell'Accordo per le parti di competenza regionale;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano, come espresso in premessa, oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_-_schema_di_accordo.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO QUADRO

FRA

l'Università degli Studi di Torino (nel seguito **UNITO**), con sede in Via Verdi n. 8, 10124 Torino P.IVA **02099550010** C.F. **80088230018**, rappresentato per la firma del presente atto dal **Prof.** Rettore e Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Torino, operante ai fini del presente atto tramite il....., con sede a Torino, in

E

Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo (C.F. 80087670016), codice fiscale n. P. IVA n., con sede in Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura e cibo, Dott.

PREMESSE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii., ed in particolare l’articolo 15 che disciplina gli “Accordi fra le pubbliche Amministrazioni”;
- UNITO ha, tra i propri fini istituzionali, la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio anche attraverso l’interazione con attori pubblici e privati;
- UNITO quale *research university*, intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
- gli obiettivi sopracitati si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
- la Regione Piemonte in base alle finalità istituzionali, ha interesse a collaborare per il conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico alla realizzazione di progetti;

- UNITO intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- la legge n. 1/2019, "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", all'art. 1 declina tra le proprie finalità il miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese; la valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali, il mantenimento, la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica, la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente, lo sviluppo delle attività agricole diversificate e multifunzionali;
- l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle Parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari in forza del comune interesse;
- la DGR 53-630/2024 del 20/12/2024 ha approvato il Programma regionale in relazione agli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- nell'Allegato A della DGR 53-630/2024 del 20/12/2024 al Punto 2.1 vengono elencati gli obiettivi specifici che gli interventi oggetto della programmazione regionale devono perseguire. Gli interventi oggetto del presente accordo perseguono, tra l'altro, i seguenti obiettivi:
 - mantenimento, salvaguardia e sviluppo delle produzioni agricole e agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica;
 - sostegno a un reddito agricolo sufficiente e alla resilienza del settore agricolo al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola;
 - valorizzazione dell'impresa agricola;
- nell'Allegato A della DGR 53-630/2024 del 20/12/2024 al Punto 3.1 lettera d) è prevista, quale modalità di realizzazione degli interventi, la sottoscrizione di accordi di collaborazione con altri enti pubblici al fine di svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

– la DGR 8 – 2700 del 22/06/2026 ha individuato, per l'anno 2026, gli ambiti di intervento in attuazione della suddetta DGR integrando altresì la dotazione finanziaria.

VISTO il reciproco interesse delle Parti a formalizzare una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - *Premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - *Finalità dell'Accordo*

Con il presente Accordo UNITO e Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo riconoscono l'interesse comune a collaborare, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali, nella realizzazione di progetti di sperimentazione, dimostrazione, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico, di iniziative per la promozione e sviluppo di forme di didattica innovativa e della formazione permanente nel settore dell'agricoltura e di sviluppo rurale.

Articolo 3 - *Oggetto dell'Accordo*

Le Parti si accordano per approfondire la loro cooperazione nelle seguenti forme:

- Realizzazione di indagini, studi, diagnosi, monitoraggi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;
- Programmi e/o progetti di sperimentazione, dimostrazione, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico in materia di agricoltura e di sviluppo rurale realizzati direttamente da Regione Piemonte o tramite gli enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura cui la Regione Piemonte partecipa;
- Attività di informazione, formazione, divulgazione rivolta a:
 - ✓ imprenditori agricoli;
 - ✓ addetti alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnica e delle industrie alimentari;
 - ✓ altri soggetti pubblici e privati funzionali allo sviluppo delle aree rurali;

- ✓ consulenti;
- ✓ istruttori e funzionari della Direzione Agricoltura e cibo;
- partecipazione congiunta a bandi su fondi europei, nazionali, interregionali e la successiva collaborazione nella gestione degli stessi in caso di finanziamento e collaborazione alle proposte progettuali collegate secondo modalità che potranno essere definite di volta in volta;
- svolgere ricerche ed attività di comune interesse anche nell’ambito di stage, tesi di laurea o di dottorato di ricerca;
- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- istituire e finanziare borse e/o premi di studio e assegni di ricerca;
- finanziare posti aggiuntivi di Dottorati con programmi di ricerca nel settore dell’agricoltura
- usare le strutture in dotazione nelle rispettive istituzioni;
- partecipare a conferenze, simposi, congressi con comunicazioni scientifiche;
- scambiare informazioni e materiali scientifici secondo gli accordi;
- pubblicare i risultati ottenuti dal lavoro in cooperazione secondo gli accordi;
- cooperare con ogni altro mezzo che possa risultare utile al raggiungimento degli obiettivi comuni;
- tirocini e stage di studenti/laureati di Unito presso gli uffici della Direzione Agricoltura e Cibo previa stipula di apposite convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento.

Le attività di cui sopra saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi Accordi attuativi, fra Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo e le strutture universitarie di volta in volta interessate, nei quali saranno definiti l’oggetto ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle attività, la durata specifica, e tutte le prestazioni relative all’esecuzione di tali programmi. Tali accordi attuativi saranno regolati in via prioritaria dalle clausole del presente Accordo.

Articolo 4 - Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività, oggetto del presente accordo e dei successivi accordi attuativi, consente l’accesso del personale delle altre Parti sotto la supervisione dei responsabili.

Articolo 5 - Responsabili dell'Accordo

I Responsabili designati dalle Parti, per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo, sono:

a) per UNITO: Prof.

b) per Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo: Dott. Paolo ACETO

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:

per UNITO: PEC: ateneo@pec.unito.it

per la Regione Piemonte: PEC: SSA@cert.regione.piemonte.it

Articolo 6 - Durata dell'Accordo

Il presente accordo ha la durata di 5 anni dalla stipula, laddove per stipula si intende la data dell'ultima firma apposta digitalmente, e alla scadenza potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti e previa approvazione degli Organi competenti. Ciascuna delle Parti potrà in qualunque momento recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno sei (6) mesi previa conclusione del lavoro concordato, che dovrà essere notificato alla Controparte mediante casella PEC indicata all'art. 5 del presente Accordo.

Articolo 7 -Oneri

Entrambe le parti concordano che tutti gli oneri finanziari dovranno essere negoziati in anticipo e dipenderanno dalla disponibilità di fondi.

L'onere della spesa relativamente alle attività oggetto del presente accordo di cooperazione, graverà sulle singole strutture universitarie direttamente coinvolte nell'iniziativa, salvo diversamente stabilito.

Articolo 8 - Coperture assicurative

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose) del proprio personale che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente accordo e degli accordi attuativi successivi. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica della sostenibilità finanziaria.

Articolo 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgvo 81/2008 e s.m.i., si stabilisce che Regione Piemonte assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso le proprie sedi nell'ambito dell'attuazione del Programma Tecnico-Scientifico. Allo stesso modo e reciprocamente UNITO assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell'amministrazione regionale ospitato nei locali dell'Ateneo.

Il personale di una Parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo si atterrà alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e di gestione dell'emergenza vigenti nel contesto presso il quale si troverà ad operare.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale delle Parti, che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture di UNITO e Regione Piemonte sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Qualora il Personale di Regione Piemonte e di UNITO, nel corso di una specifica attività svolta in esecuzione del presente Accordo, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti che provvederanno, secondo le rispettive competenze, alla valutazione del nuovo rischio ed alla definizione e adozione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione necessarie.

Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 10 - Regime dei risultati della collaborazione

Qualora dal presente accordo derivino diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data base e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati quest'ultima sarà regolamentata, attraverso successivi accordi, tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni e/o la presentazione a congressi saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

I risultati ed eventuali prodotti applicativi derivanti dall'attività condotta in comune ed inerenti il presente Accordo, potranno essere oggetto di cessione o vendita a terze parti, nonché oggetto di partecipazione a progetti con terze parti, solo a seguito di specifici Accordi scritti tra UNITO e la parte terza. In particolare nel caso di vendita saranno concordate forme di compartecipazione agli eventuali utili da formalizzare mediante apposito Accordo scritto.

Articolo 11 – Pubblicazioni

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, eventuali risultati dell'attività congiunta potranno essere divulgati dalle parti.

Sempre previo Accordo fra le Parti contraenti, in caso di risultati scientifici realizzati da contributi delle Parti contraenti non congiunti, ovvero pubblicazioni a nome di una sola delle Parti, resta l'obbligo di citare il presente Accordo e la fonte/proprietà dei dati nel testo o nei ringraziamenti.

Articolo 12 - Utilizzo del nome e del logo delle Parti

Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle Parti.

In particolare, il nome e il logo di UNITO e quelli di Regione Piemonte potranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività svolte in comune, oggetto del presente Accordo.

L'utilizzazione del nome e del logo di UNITO e quelli di Regione Piemonte, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.

3 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata

Il contenuto del presente Accordo non conferisce alle parti il diritto di utilizzare qualsiasi nome, marchio o altra denominazione appartenente all'altra Parte (comprese le abbreviazioni) a scopi pubblicitari o qualsiasi altra attività promozionale, salvo diversamente concordato.

Articolo 13 – Controversie e legge applicabile

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere rispetto all'esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le parti concordano che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione a seguito di una violazione del presente Accordo sarà obbligatoriamente ed esclusivamente soggetta alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo competente.

Articolo 14 – Riservatezza

L'esecuzione di questo Accordo può significare che le parti si scambiano informazioni proprietarie e riservate, in qualsiasi forma, inclusi ma non limitati a campioni di prodotti, dati, test, relazioni, studi, documenti relativi alla tecnologia e ai processi di produzione (di seguito "Informazioni riservate").

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente accordo, la cui divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. In particolare, le parti si impegnano a:

- a. trattare le informazioni riservate come segrete e non divulgarle a terzi;
- b. utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per svolgere le attività descritte nel presente accordo;
- c. non brevettare informazioni o dati che fanno parte delle informazioni riservate
- d. limitare la diffusione di informazioni riservate all'interno delle loro organizzazioni esclusivamente a quelle persone i cui uffici giustificano la conoscenza di tali informazioni
- e. informare tutte le persone all'interno delle loro organizzazioni che acquisiscono informazioni riservate, degli obblighi di riservatezza ad esse applicabili

Su richiesta di una delle parti, l'altra restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le informazioni riservate o, sempre su richiesta, distruggerà tutte le copie o riproduzioni di esse.

Le parti continueranno ad essere vincolate dagli obblighi stabiliti in questo articolo anche dopo aver restituito i suddetti documenti. Resta inteso che le informazioni riservate rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le fornisce e che nessuna clausola del presente accordo o altra dichiarazione che possa dar forma alla sua esecuzione può essere interpretata come concessione di una licenza o qualsiasi altro diritto di utilizzare le suddette informazioni

Gli obblighi di cui all'articolo 14 continuano dopo che il presente accordo è stato risolto per qualsiasi motivo e devono essere rispettati per un periodo di 3 anni dopo la sua scadenza. Qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza da parte di una delle Parti autorizza l'altra a recedere dal presente accordo. La Parte interessata dovrà notificarlo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il presente accordo si considererà annullato alla ricezione dell'avviso.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 16 - Tutela dell'integrità della Ricerca

Le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare i principi di integrità della ricerca, garantendo che le attività svolte nell'ambito del presente Accordo siano condotte nel rispetto dei più elevati standard etici e scientifici, nonché delle normative europee e nazionali applicabili.

In particolare, le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, il Regolamento UE 2021/821 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (dual use) e successive modificazioni e integrazioni.

È fatto obbligo di valutare preventivamente il rischio che la ricerca abbia ad oggetto «prodotti a duplice uso» ai sensi dell'articolo 3 Regolamento UE 821/2021, intendendo per tali i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

Il duplice uso concerne anche la valutazione sul rischio di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

La Parte contraente si impegna a tenere indenne l'Università da qualsiasi responsabilità, danno o azione, a seguito di eventuali illiceità o inottemperanze derivanti da fatti o condotte imputabili all'Ente stesso per violazione delle condizioni contenute nel presente accordo.

Le parti rinunciano senza vincoli temporali ai diritti di sfruttamento della ricerca per fini diversi da quelli indicati.

Le Parti si impegnano a istituire e mantenere procedure interne di valutazione e monitoraggio dei rischi di duplice uso, nonché a segnalare tempestivamente eventuali criticità all'organo competente dello specifico accordo, conformemente alle linee guida nazionali ed europee sull'integrità della ricerca.

Le Parti si impegnano a sviluppare i risultati della ricerca per soli fini civili, escludendo qualsiasi potenziale utilizzo militare secondo le definizioni della normativa vigente. Si rimanda ai contenuti dei successivi Accordi attuativi, che disciplinano specifici rapporti tra le Parti, per l'applicazione delle clausole a sostegno degli obblighi previsti sulla base della normativa citata.

Articolo 17 - Registrazione e spese

Il presente accordo è redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura e spese della Parte richiedente. E' soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, dall'Università di Torino.

PER

Università degli Studi di Torino

LA RETTRICE

Prof.ssa Cristina Prandi

PER

Regione Piemonte

Direzione Agricoltura

e cibo

IL DIRETTORE

Torino, _____

Torino, _____